

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/894 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2023****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione alle loro autorità di vigilanza, delle informazioni necessarie per la loro vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni ricevute mediante le segnalazioni sono essenziali per la vigilanza basata sul rischio e per la protezione dei contraenti. A tal fine le autorità di vigilanza devono ricevere dati significativi entro termini ragionevoli. Al fine di garantire che gli obblighi di segnalazione restino aggiornati e riflettano i rischi emergenti e l'evoluzione delle pratiche, è necessario rivedere in modo sostanziale i modelli di segnalazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. Ciò richiede modifiche a numerosi modelli, l'aggiunta di nuovi modelli e l'eliminazione di quelli obsoleti. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
- (2) L'attività transfrontaliera non è intrinsecamente più rischiosa, ma aggiunge un altro livello di complessità. Una vigilanza efficace dovrebbe garantire che tutti i contraenti e i beneficiari ricevano parità di trattamento indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza. Al fine di agevolare il conseguimento di tale obiettivo, i modelli transfrontalieri esistenti sono sostituiti da nuovi modelli di segnalazione che consolidano l'obbligo di informazione che riflette le informazioni sui premi, sui sinistri e sulle spese in base sia al luogo della sottoscrizione che alla localizzazione del rischio.
- (3) È inoltre necessario stabilire un determinato requisito giuridico minimo per quanto riguarda la portata delle informazioni sui rischi connessi ai cambiamenti climatici comunicate alle autorità di vigilanza. Le imprese dovrebbero fornire alle autorità di vigilanza una panoramica della rispettiva quota di investimenti esposti alla transizione legata ai cambiamenti climatici e ai rischi fisici.
- (4) Vi è una mancanza di granularità per quanto riguarda le informazioni relative ai prodotti non vita, il che è dannoso per la protezione dei contraenti. Pertanto le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di informazioni chiare sulla categoria di prodotto. A tal fine è introdotto un nuovo modello di analisi delle obbligazioni non vita per la segnalazione per area di attività, con alcune eccezioni segnalate per categorie di prodotti.

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

